

a cura di **Mario Fabrizio**, *avvocato in Roma*

1

LUGLIO

Comunicazioni IPPC: trasmissioni delle informazioni all'ISPRA

Le "autorità competenti" diverse dalla statale (regioni e province autonome) ex art. 4, comma 1, D.M. 23 novembre 2001, come modificato dal D.M. 26 aprile 2002, devono trasmettere entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) all'ISPRA, previa validazione, le comunicazioni IPPC relative all'anno precedente. (Art. 4, comma 3, D.M. 23 novembre 2001, e art. 1, D.M. 26 aprile 2002)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni e province autonome	Annuale	30 giugno 2014

Comunicazione dei centri autorizzati delle quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita

Le «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, Gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze indicate nell'Allegato I, Gruppo I, regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico, l'informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 9, comma 6, D.M. 3 ottobre 2001)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi	Semestrale	31 dicembre 2013

Comunicazione statale delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico

Il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo) scade il termine entro il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, in formato elettronico, le informazioni indicate all'art. 26, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1005/2009.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Stati membri dell'Unione europea	Annuale	30 giugno 2014

Grandi impianti di combustione: seconda rata "carbon tax"

Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare, entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno 2013 è festivo), la rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, di coke di petrolio, di bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (*orimulsion*), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente. Nell'ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE	Trimestrale	30 settembre 2013

ADEMPIMENTI E SCADENZE